D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 [(1)]**.**

Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della *L. 30 novembre 1998, n. 419* [(2)] [(3)] [(4)]**.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 1, *L. 30 novembre 1998, n. 419*.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre - 4 dicembre 2002, n. 510 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229* sollevate in riferimento agli articoli 3, 5, 41, 73, 76, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione, nonché agli articoli 8, numeri 1 e 29, 9, numero 10, e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 5 gennaio 2000, n. 2*; *Nota 29 settembre 2004, n. 19*; *Nota 9 febbraio 2005, n. 6*;

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 ottobre 2003, n. 160*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della *Costituzione*;

Visto il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 della *legge 30 novembre 1998, n. 419*;

Visto l'articolo 10, comma 1, della *legge 13 maggio 1999, n. 133*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Visto il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la solidarietà sociale, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

---

1. *Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [5].

---

(5) Sostituisce l'art. 1, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

2. *Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [6].

---

(6) Aggiunge i commi da 2-*bis* a 2-*octies* all'art. 2, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

3. *Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [7].

2. Sono abrogati i commi 2; 4; 5, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*); 6, quarto, quinto, settimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo periodo; 7, primo, secondo, terzo, quarto, ottavo limitatamente alle parole «e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza», e nono periodo; 8 e 13, primo, secondo, terzo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo periodo, dell'articolo 3 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni.

3. ... [8].

---

(7) Sostituisce, con i commi da 1 a 1-*quinquies*, l'originario comma 1 dell'art. 3, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

(8) Aggiunge gli articoli da 3-*bis* a 3-*octies*, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

4. *Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [9].

2. ... [10].

3. Sono abrogati i commi 2, lettera *a*), primo periodo e lettera *b*), 4, 7, 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 4 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni.

---

(9) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

(10) Aggiunge i commi da 1-*bis* a 1-*octies* all'art. 4, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

5. *Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [11].

2. ... [12].

---

(11) Sostituisce l'art. 5, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

(12) Aggiunge l'art. 5-*bis* al *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

6. *Integrazioni all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [13].

---

(13) Aggiunge gli articoli 6-*bis* e 6-*ter* al *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

7. *Modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. Il comma 1, dell'articolo 7, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni è abrogato.

2. ... [14].

---

(14) Aggiunge gli articoli da 7-*bis* a 7-*octies* al *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

8. *Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [15].

2. ... [16].

3. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso, attuativi dell'art. 8, comma 1, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, come modificato dal *decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 9

dell'articolo 8 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni e integrazioni.

4. ... [17].

---

(15) Sostituisce i commi 1 e 1-*bis* dell'art. 8, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

(16) Aggiunge due periodi al comma 8 dell'art. 8, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

(17) Aggiunge gli articoli da 8-*bis* a 8-*octies* al *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

9. *Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [18].

---

(18) Sostituisce l'art. 9, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

10. *Modificazioni all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [19].

---

(19) Sostituisce l'art. 9-*bis*, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

11. *Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [20].

(20) Aggiunge l'art. 12-*bis* al *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

12. *Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [21].

---

(21) Aggiunge un periodo, dopo il terzo, al comma 2 dell'art. 14, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

13. *Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [22].

---

(22) Sostituisce, con gli articoli da 15 a 15-*undecies*, l'originario art. 15, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

14. *Integrazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [23].

---

(23) Aggiunge gli articoli da 16-*bis* a 16-*sexies* al *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

15. *Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [(24)].

---

(24) Sostituisce, con gli articoli 17 e 17-*bis*, l'originario art. 17, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

16. *Modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

1. ... [(25)].

---

(25) Aggiunge gli articoli da 19-*bis* a 19-*quinquies* al *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

---

17. *Norme transitorie.*

1. I collegi sindacali di cui all'articolo 3-*ter* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto, sono costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni. Sino alla loro costituzione, le funzioni di cui all'articolo 3-*ter* sono svolte dai collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni.

2. Le procedure per il conferimento degli incarichi di secondo livello della dirigenza sanitaria con avvisi pubblici già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore del presente decreto che modifica il *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, sono portate a termine secondo le norme vigenti.

3. Sono fatti salvi i concorsi per l'accesso al primo livello della dirigenza sanitaria già banditi, nonché le graduatorie esistenti e ancora valide.